

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3354

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

POLLI, AIMONE PRINA, ROSSETTO, FRAGASSI, LUCCHESI

Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Presentata il 7 novembre 1995

ONOREVOLI COLLEGI! — Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che recepisce le direttive CEE 89/391, 89/654, 89/655, 89/656, 90/269, 90/270, 90/394 e 90/679, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro entra in vigore il 27 novembre 1995.

Per tale data, tutti i soggetti interessati e obbligati devono avere attivato una serie di procedure. In particolare, i datori di lavoro devono aver adottato le necessarie misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori atte a prevenire situazioni di rischio nei luoghi di lavoro.

Si tratta di norme che impongono gli eventuali necessari adeguamenti delle strutture e la disponibilità degli opportuni mezzi tecnici, nonché una costante informa-

zione ed educazione per i datori di lavoro e per i lavoratori, il tutto per favorire le condizioni per una più responsabile prevenzione e per una più efficace protezione.

Ridurre le situazioni di rischio negli ambienti di lavoro è una esigenza, oltre che civile, di alto valore umano, alla quale nessuno deve sottrarsi tanto meno i lavoratori autonomi, essi stessi esposti ai rischi nello stesso modo dei loro eventuali lavoratori dipendenti.

Le imprese dei settori artigianali, commerciali e agricoli, nonché della piccola industria, non intendono quindi sottrarsi ad un obbligo, anche morale, per ottenere le condizioni di massima sicurezza per i lavoratori delle loro aziende.

Pur tuttavia non si può non rilevare come la legislazione italiana, sempre in

ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie, quasi a farsi perdonare la scarsa tempestività, spesso va ben oltre le indicazioni, i parametri ed i vincoli proposti dalla Unione europea. L'eccesso restrittivo delle leggi italiane spesso ne pregiudica l'applicabilità o determina situazioni di sperequazione a danno degli operatori italiani.

Questi aspetti possono generare nelle piccole e medie imprese una situazione di diminuita competitività sul mercato, con conseguente crisi fino a pregiudicarne la sopravvivenza. Particolarmente preoccupanti sono gli obblighi per gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 che non tiene in sufficiente considerazione quante e quali possono essere le difficoltà della sua applicazione nei tempi previsti, eccessivamente ristretti.

Le aziende artigianali, commerciali e agricole sono a prevalente conduzione familiare senza o con una limitata presenza di manodopera esterna, pur essendo determinanti per l'economia nazionale e socialmente rilevanti per i valori e la cultura di cui sono tradizionalmente portatrici. Per questa loro specificità, non possono accomunarsi alle grosse imprese industriali, le quali operano in condizioni molto diverse.

Le piccole imprese non hanno strutture organizzative tali da poter affrontare altre incombenze burocratiche e non sempre hanno i mezzi finanziari per fare fronte a nuove spese, specie quando tali imprese non possono contare, in caso di necessità e per forza maggiore, su una adeguata solidarietà statale, come nei casi di alluvioni, calamità gravi o crisi di settore.

È nell'intento di rendere graduale e meno onerosa l'attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, che sottoponiamo alla vostra attenta considerazione le seguenti modifiche e integrazioni agli articoli del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di seguito indicati.

Articolo 2. Tale modifica è necessaria perché nelle aziende artigiane, essendo la presenza fisica ed operativa del titolare e dei soci richiesta per legge, risulta interesse per essi stessi l'evitare, per quanto

possibile, gli infortuni, rispettando le normative anche nei confronti dei loro familiari collaboratori, onde evitare il rischio di una riduzione dell'attività con conseguenti perdite economiche.

Occorre, inoltre, evitare che attività formative e di servizio orientativo di persone, che non necessariamente in futuro lavoreranno stabilmente nelle imprese, possano implicare un aggravio tale per le imprese che porterebbe alla rinuncia degli imprenditori ad insegnare il mestiere.

Articolo 4. Questa modifica è resa necessaria dall'esigenza di rendere più praticabile l'adempimento per quelle aziende che per organizzazione ed attività svolta non necessitano di specifiche competenze per una valutazione di massima dei rischi aziendali. Così facendo si renderebbe molto più chiara la portata del decreto legislativo che deve contemperare le effettive esigenze di salvaguardia dei lavoratori con quelle di carattere economico e finanziario di aziende strutturate in modo minimale, substrato fondamentale dell'economia italiana in confronto a medie e grandi imprese.

È necessario integrare il dispositivo legislativo alla luce della modifica precedente e dare tempo per programmare gli interventi e gli adempimenti con correttezza e nell'ottica di interagire con le disponibilità del bilancio aziendale.

Articolo 6. La modifica è proposta nell'ottica di garantire il rispetto del valore intrinseco dell'azienda nel suo complesso, derivante anche dal valore di macchinari o impianti.

Articolo 7. Non si ritiene opportuno obbligare il committente di un lavoro a responsabilizzarsi per dipendenti di terzi, per il fatto che si limiterebbe la responsabilità del vero datore di lavoro e quindi l'efficacia stessa della norma.

Articolo 10. È intesa a snellire la procedura amministrativa concernente l'informazione al rappresentante dei lavoratori.

Articolo 11. Si tratta di una proposta per riordinare le fasce di utenti della norma in modo da rendere omogeneo il comportamento degli stessi. Tali modifiche

sono necessarie per adeguare l'articolo ai correttivi sopra individuati, stabilire tempi e modalità di convocazione rettificati per quelle aziende di modesta entità ed organizzazione.

Articolo 12. Per le imprese di minore dimensione, si prevede una standardizzazione dei compiti, in modo che possano essere recepiti senza aggravii organizzativi ingiustificati.

Articolo 15. Occorre fare riferimento ad un apposito decreto emanato dai ministri competenti per provvedere a contemperare le esigenze di salvaguardia dei lavoratori con quelle organizzative delle aziende a minor impatto.

Articolo 17. La modificazione è intesa a salvaguardare quelle aziende strutturate organizzativamente in modo minimale, contemperando le esigenze di tutela dei lavoratori.

Articolo 22. Necessita individuare percorsi formativi mirati alla tipologia delle aziende, sia dal punto di vista degli argomenti da trattare, sia sotto il punto di vista del numero di addetti a cui ci si deve rivolgere.

Articolo 31. Si intende riproporre una modalità di programmazione degli adeguamenti strutturali dei luoghi di lavoro, come prevista dalla stessa normativa, che essendo stata introdotta con anni di ritardo, non ha potuto individuare quei « tempi di reazione » necessari per contemperare le esigenze dei lavoratori con quelle delle aziende.

Articolo 33. L'articolo in questione reca modifiche a varie disposizioni in materia; pertanto con la presente proposta di legge, si introduce un differimento del termine previsto al comma 14, al fine di prendere atto della effettiva situazione dei luoghi di lavoro preesistenti alla entrata in vigore del decreto legislativo di cui trattasi, tenendo conto di quelle parti realisticamente non modificabili.

Articolo 95. Per dare possibilità a migliaia di persone di frequentare i corsi, non appena il Ministero abbia individuato il piano di studi e contemperare le esigenze di controllo delle mancanze dei datori di lavoro con un regime che, in via di prima applicazione della norma, tenda a sensibilizzare più che a reprimere.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto di lavoro subordinato, compresi i soci lavoratori di cooperative. Sono esclusi i soci di società, anche di fatto, i familiari coadiuvanti, i lavoratori stagionali e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso i datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro scelte professionali. Sono inoltre esclusi gli allievi degli istituti di istruzione e universitari ed i partecipanti a corsi di formazione professionale »;

b) all'articolo 4:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Per le imprese che occupano fino a tre lavoratori dipendenti, il documento di cui al comma 2 è sostituito da una relazione, sottoscritta dal datore di lavoro, contenente:

a) l'indicazione della sede dell'impresa e l'elenco nominativo dei dipendenti;

b) l'elenco delle attrezzature, degli impianti e delle sostanze utilizzati;

c) la lista delle lavorazioni effettuate. »;

2) al comma 9, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) procedure documentali di particolare semplicità per le aziende che occupano più di tre dipendenti e con un numero di dipendenti inferiore ai limiti previsti all'allegato »;

3) dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Per le imprese ricorrenti nei casi previsti dal comma 9, lettere a), a-bis), b) e c) gli adempimenti previsti dal presente articolo si applicano decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 9. »;

c) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle norme vigenti da parte di fabbricanti, fornitori ed installatori. Il presente comma non si applica nei casi di cessione di azienda o di rami di azienda a seguito di decesso del titolare o per atto tra vivi. »;

d) l'articolo 7 è abrogato;

e) all'articolo 8, comma 5, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: « e delle aziende agricole con meno di dieci dipendenti. »;

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« ART. 10 — (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi). — 1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri di prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione di incendi e di evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare apposito corso di formazione

in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro, avente i contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'articolo 22, comma 7. »;

g) all'articolo 11:

1) al comma 1, le parole: « che occupano più di 15 dipendenti » sono sostituite dalle seguenti: « che occupano un numero di dipendenti superiore ai limiti individuati nell'allegato I »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nelle aziende, ovvero unità produttive che occupano un numero di dipendenti superiore a tre ed entro i limiti numerici individuati dall'allegato I, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di un'apposita riunione. Qualora non ricorra alcuna delle condizioni previste dal comma 3, la riunione deve comunque essere convocata con frequenza non inferiore a quattro anni. »;

h) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-bis. Per le aziende o unità produttive che occupano un numero di dipendenti compreso nei limiti individuati nell'allegato I, gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 si intendono assolti con l'esposizione sul luogo di lavoro, in posizione ben visibile ed accessibile a tutti, di uno o più cartelli recanti gli indirizzi ed i numeri telefonici dei servizi pubblici di cui al comma 1, lettera a), nonché le misure, i provvedimenti da adottare ed i comportamenti da tenere nei casi previsti alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1. »;

i) all'articolo 15:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le aziende ovvero unità produttive che occupino un numero di dipendenti superiore a quello stabilito dall'allegato I, le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti

del personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, per la funzione pubblica e gli affari regionali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio superiore di sanità. »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per le aziende o unità produttive individuate nell'allegato I e fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 per tutte le altre aziende, si applicano le disposizioni vigenti in materia. »;

l) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

«*h-bis*) nei casi previsti dall'articolo 4, comma 2-*bis*, la visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente deve avvenire solo nei casi in cui si verificano sostanziali variazioni nelle attrezzature, negli impianti o nelle sostanze utilizzati o nelle lavorazioni effettuate;

h-ter) per le imprese che rientrano nei limiti dimensionali individuati dall'allegato I, la visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente deve avvenire solamente quando si verificano variazioni sostanziali dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e comunque almeno una volta ogni quattro anni »;

m) all'articolo 22, il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, stabiliscono, con decreto, i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'articolo 10, comma 2, tenendo conto anche delle dimensioni e della tipologia delle imprese. »;

n) all'articolo 31, comma 1, le parole: « entro il 1° gennaio 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 1° gennaio 1999 »;

o) all'articolo 33, il termine di cui al comma 14 è differito al 1° gennaio 1999;

p) l'articolo 95 è sostituito dal seguente:

« ART. 95 — (Norma transitoria). —
1. In sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 22, comma 7, il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell'articolo 10.

2. Nei primi tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutte le pene, le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IX si applicano nella misura ridotta pari ad un quinto del minimo previsto per ciascuna delle contravvenzioni connesse. »;

q) all'allegato I:

1) il numero 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Aziende agricole e zootecniche fino a 20 addetti [1]. »;

2) il numero 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Altre aziende [2] fino a 50 addetti [1]. ».

ART. 2.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza coincidono con le porte, l'apertura di queste verso l'esterno non è richiesta quando può deter-

minare pericoli per il passaggio di mezzi o per altre cause. »;

2) il comma 12 è sostituito dal seguente:

« 12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni che presentano pericolo di esplosioni e specifici e rilevanti rischi d'incendio ed alle quali sono adibiti più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. »;

3) al comma 13, le parole: « prima del 1° gennaio 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « prima del 27 novembre 1994 »;

4) dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

« 13-bis. Per i luoghi di lavoro già utilizzati anteriormente al 1° gennaio 1999, qualora particolari vincoli architettonici, di tutela ambientale o paesaggistica o strumenti urbanistici adottati ostino la realizzazione di uno o più degli interventi prescritti dal presente articolo, l'autorità competente può rilasciare apposita autorizzazione in deroga. Qualora la deroga non sia concedibile, il diniego dell'autorità è da intendere come autorizzazione a proseguire l'attività anche in carenza di uno o più degli adeguamenti prescritti dal presente articolo ma non realizzati a causa dell'impossibilità di ottenere le necessarie autorizzazioni.

13-ter. Nessun addebito di responsabilità o contestazione per inadempienza può essere imputato al datore di lavoro in esito alla mancata realizzazione di uno o più degli adeguamenti previsti dal presente articolo e che siano stati oggetto di richiesta di autorizzazione, nel periodo intercorrente tra la data di presentazione dell'istanza ed il ricevimento dell'autorizzazione in deroga rilasciato dall'autorità competente o del relativo diniego. »;

b) all'articolo 14:

1) al comma 2, le parole: « esplosione e di incendio » sono sostituite dalle

seguenti: « esplosione o di specifico e rilevante rischio di incendio »;

2) il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27 novembre 1994 non si applicano le disposizioni del presente articolo. I locali di lavoro e quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita conformi a quanto previsto dalla concessione edilizia ovvero dalla licenza di abitabilità ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — (*Altezza, cubature e superficie*). — 1. I limiti minimi di altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi, destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori e in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni indicate all'articolo 33, devono essere i seguenti:

a) altezza netta non inferiore a 3 metri;

b) cubatura non inferiore a metri cubi 10 per lavoratore;

c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di almeno 2 metri quadrati.

2. Per i locali destinati o da destinare ad uffici, indipendentemente dal tipo di azienda e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.

3. I valori relativi alla cubatura e alla superficie, di cui al comma 1 si intendono lordi, ovvero senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.

4. L'altezza netta dei locali deve essere misurata dal pavimento all'altezza

media della copertura dei soffitti e delle volte.

5. Quando necessità e tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime inferiori a quelle indicate al comma 1 e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura, la superficie dei locali chiusi al lavoro è estesa anche alle aziende industriali che occupano meno di cinque lavoratori, quando le lavorazioni che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di vigilanza, pregiudizievoli per la salute dei lavoratori occupati. »;

b) all'articolo 14 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 7-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese che rientrano, per dimensioni, nei limiti di cui all'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. »;

c) l'articolo 38 è abrogato;

d) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« ART. 39. — (*Gabinetti e lavabi*). — 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, di gabinetti e lavabi con acqua corrente, anche calda se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.

2. Per uomini e donne devono essere previsti, ove possibile, gabinetti separati. ».

